



Deliberazione n° 139  
in data 07/10/2024

## COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

PROVINCIA DI SIENA

### Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: GESTIONE CENTRO ANZIANI - INDIRIZZI

L'anno duemilaventiquattro addì sette del mese di Ottobre, alle ore 11:00 nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede la seduta il Sig. Niccolò Volpini nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n° 4 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 1

			Pres	Ass
1	VOLPINI NICCOLO'	Sindaco	P	
2	PASQUALINI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P	
3	MARIOTTINI FRANCESCA	Assessore	P	
4	ROMANI LUCILLA	Assessore	P	
5	RAPPOLI LEONARDO	Assessore		A

**TOTALE** 4 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricata della redazione del verbale.

Il Sindaco, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 15, "Valorizzazione delle associazioni" dello Statuto di questo Comune che cita: "Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali, che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro nei settori sociale, educativo e sanitario, dell'assistenza, della cultura, dello sport, del tempo libero, della tutela dei consumatori e degli utenti, della salvaguardia della natura e dell'ambiente, della difesa dei diritti civili ed umani, della promozione della pace e della cooperazione tra i popoli, nonché ogni altra forma di associazione che ispirandosi a valori laici o religiosi persegue fini a carattere umanitario";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 85 del 21/12/2023 con la quale si approvano la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento unico di programmazione) 2024/2026, le cui linee programmatiche prevedono:

### **Missione 12 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

### **Anziani** (considerazioni e valutazioni sul prog.1203)

Si dovrà continuare a sostenere ed assicurare, anche attraverso accordi di collaborazione con il terzo settore, attività finalizzate:

- all'aggregazione della popolazione in generale ed in particolare dei cittadini della terza età, allo scopo di contrastare situazioni di solitudine e di isolamento, che possano degenerare e dare luogo a fenomeni di emarginazione, di dipendenza e di deviazione sociale;
- alla promozione di relazioni sociali occasionali e continuative tra le persone anziane e tra queste e le persone appartenenti ad altre fasce di età.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 21/12/2023 con la quale si approva il Bilancio di previsione per l'esercizio 2024/2026;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 09/01/2024 avente per oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER IL TRIENNIO 2024-2026. APPROVAZIONE";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 03/10/2024 avente per oggetto: "APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI (PDO) CON VALORE DI PIANO DELLA PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2024/2026";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 63 del 11/10/2016 con la quale si approva il regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 12/03/2024: "Riaccertamento ordinario 2023";

CONSIDERATO che il 21 Dicembre 2024 scade la convenzione in essere circa la gestione dell'attività del centro anziani;

### **RICHIAMATO:**

- il D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

### **PREMESSO CHE:**

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL; quest'ultima norma dispone che "*i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*";
- il D. Lgs 117/2017, " Codice del terzo settore" riconosce il valore sociale del terzo settore: "*E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di*

*volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali."*

- il codice definisce gli enti del terzo Settore come enti *"Costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore"*
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

PREMESSO INOLTRE CHE l'articolo 56 del D.Lgs n. 117/2017 prevede che le amministrazioni pubbliche, possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che *"dimostrino adeguata attitudine da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari"*;

DATO ATTO che le condizioni richieste dal codice del terzo settore per poter sottoscrivere la convenzione sono:

1. l'associazione deve risultare iscritta da almeno sei mesi nel registro unico del Terzo settore, a decorrere dall'operatività di tale registro; l'articolo 101, al comma 3, specifica che il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale, nelle more dell'istituzione del registro stesso, "si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore".
2. il possesso di requisiti di moralità professionale;
3. "adeguata attitudine" dell'associazione;
4. l'ente deve garantire la copertura assicurativa dei volontari.

DATO ATTO che:

- la convenzione deve tendere alla realizzazione di finalità sociali ed al perseguimento di obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;
- dalla convenzione l'associazione non deve ottenere alcun profitto, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute;
- dalla convenzione non deve derivare alcun profitto per i volontari, salvo il rimborso delle spese;

PREMESSO INFINE che l'Associazione non lucrativa dovrà avere, quali prioritari scopi sociali:

- promuovere relazioni sociali occasionali e continuative tra le persone anziane e tra queste e le persone appartenenti ad altre fasce di età;
- promuovere ed organizzare la partecipazione degli anziani alle offerte ricreative, aggregative, sportive, culturali, formative presenti sul territorio comunale;
- promuovere ed organizzare attività culturali e ricreative all'interno e all'esterno del Centro;
- promuovere iniziative di prevenzione con lo scopo di modificare il vissuto negativo che la persona anziana ha spesso di sé, riguardo al bisogno di assumere ruoli significativi, di essere attivo ed impegnato nella vita sociale, con la coscienza di essere un patrimonio affettivo, storico e culturale della nostra collettività;

CONSIDERATO CHE:

- l'immobile, ubicato in Via Adua n.19, i cui dati identificativi sono: foglio n. 34 particella 374 subalterni 10, 12, 13 e 15, è una struttura di proprietà del Comune di Abbadia San Salvatore nel quale si intendono svolgere attività finalizzate:
- all'aggregazione della popolazione in generale ed in particolare dei cittadini della terza età, allo scopo di contrastare situazioni di solitudine e di isolamento, che possano degenerare e dare luogo a fenomeni di emarginazione, di dipendenza e di deviazione sociale;
- alla promozione ed il rafforzamento dell'amicizia e della conoscenza fra le persone, nonché la promozione di iniziative di solidarietà sociale;

RILEVATO che l'individuazione di un'associazione di volontariato nel nostro territorio, in grado di collaborare con l'ente per la gestione del servizio, avverrà mediante procedura comparativa, sulla base dei seguenti indirizzi:

- garantire il funzionamento del Centro Anziani per dodici mesi all'anno, con apertura giornaliera di almeno 6 (sei) ore;
- concordare con l'amministrazione comunale eventuali periodi di chiusura;
- possibilità di gestione, previa acquisizione del titolo abilitativo, di un punto di ristoro, ubicato all'interno del Centro Anziani, riservato esclusivamente agli associati. Le spese di gestione e le forniture di bevande saranno a carico dell'Associazione. Il ricavato delle vendite è a beneficio dell'Associazione.
- impegnarsi nella realizzazione di conferenze, dibattiti, mostre, pranzi sociali, attività ricreative, ecc..., organizzate e concordate con il Comune;
- impegnarsi a collaborare in progetti di valenza sociale e di integrazione anche a favore di soggetti svantaggiati e/o che necessitano di interventi di inclusione sociale.
- per l'utilizzo dell'immobile in Via Adua n.19 l'organizzazione di volontariato e/o l'associazione di promozione sociale, individuata con tale procedura, corrisponderà ogni anno al Comune almeno € 2.000,00 a titolo di parziale rimborso delle spese di riscaldamento dell'immobile;
- le spese di riscaldamento dell'immobile saranno a carico del Comune;
- le restanti utenze (luce, acqua...) saranno direttamente a carico dell'Associazione/organizzazione di volontariato.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.° 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

- di richiamare le premesse;
- di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento della gestione, in favore di terzi, dell'attività di centro anziani, per la durata di tre anni dalla sottoscrizione della convenzione;
- di dare atto che l'individuazione dell'associazione di volontariato nel nostro territorio avverrà mediante procedura comparativa sulla base degli indirizzi di cui in premessa;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;
- di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del d. lgs. n° 267/2000.

inoltre stante l'urgenza A VOTI UNANIMI;

#### **DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D.Lgs. N° 267 del 18/08/2000.

Deliberazione n° 139 in data 07/10/2024

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  
Niccolò Volpini

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.